



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 240 DEL 05/03/2025

**OGGETTO: CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE
VIA FRATELLI DI CORONATA
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO**

IL DIRIGENTE

Premesso che :

Fastweb S.p.a. ha presentato istanza unificata Numero di Protocollo: 642643/2024 del 11/12/2024, codice pratica OGU-241209-1547-24, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto di Corso Perrone e Via Fratelli di Coronata, nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, per l'esecuzione di lavori di scavo per attraversamento da pozzetto esistente a civico da collegare;

Atteso che :

l'esecuzione dei lavori in esame comporteranno la temporanea istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri in Corso Ferdinando Maria Perrone, nel tratto in prossimità dell'intersezione con Via Fratelli di Coronata;

Preso atto che :

la cantierizzazione prevista comporterà un restringimento della carreggiata, tale da non consentire il mantenimento del doppio senso di circolazione;

Considerato che :

le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la

fluidità della circolazione stradale;

Valutato che :

per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno :

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- istituire il senso unico alternato regolato da movieri in Corso Perrone nel tratto in prossimità dell'intersezione con Via Fratelli di coronata;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Vista l'autorizzazione alla rottura suolo pubblico OGU-241209-1547-24 ed il piano di segnalamento temporaneo specifico per l'intervento in oggetto presentato dall'Impresa esecutrice;

Visti inoltre :

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 10.03.2025, al giorno 14/03/2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le 17.00, nei sottoelencati tratti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Corso Ferdinando Maria Perrone, tratto compreso tra Via Borzoli ed il civico 120:

- istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico alternato regolato da movieri

Via Fratelli di Coronata, tratto compreso tra l'intersezione con Corso Perrone ed il civico 44:

- istituzione del limite di velocità di 30 km/h

Verrà mantenuta la continuità nella circolazione veicolare ed in ogni circostanza dovrà assicurarsi il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

Sarà cura della ditta richiedente installare adeguata segnaletica stradale, anche di preavviso, al fine di dare notizia all'utenza delle variazioni viabilistiche in atto.

Nei rimanenti orari la viabilità veicolare e pedonale sarà ripristinata come da situazione ex-ante.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle

condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Il presente provvedimento di modifica del traffico veicolare non costituisce autorizzazione alla rottura del suolo pubblico.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.


IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

Ing. Valentino Zanin per Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

STRALCIO PLANIMETRICO 1:1000




1 FASE

FASTYNER
COMUNE DI GENOVA (GE)
Revisione 18/12
C.50 F.M.Perrone civ.25

01
A4

STRALCIO PLANIMETRICO 1:1000



2 FASE

FASTTYPEB
COMUNE DI GENOVA (GE)
Revisione 18/12
C.so F.M.Perrone civ.25

01
A4